



Bruxelles, 10 dicembre 2020
REV3 – sostituisce l'avviso (REV2)
datato 16 aprile 2020¹

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUI BENI

Indice

INTRODUZIONE	2
A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE	4
1. NORME IN MATERIA DI IVA PER LE CESSIONI TRANSFRONTALIERE DI BENI	4
2. RIMBORSI IVA.....	6
B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE	7
1. SPEDIZIONI O TRASPORTI DI BENI TRA L'UE E IL REGNO UNITO INIZIATI PRIMA MA CONCLUSI DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE.....	7
2. REIMPORTAZIONE DI BENI DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE.....	8
3. DOMANDE DI RIMBORSO RELATIVE ALL'IVA ASSOLTA PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE	8
C. NORME IVA SUI BENI APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE	9
1. INTRODUZIONE	9
2. NORME IN MATERIA DI IVA PER LE CESSIONI DI BENI	10

¹ La presente REV3 richiama l'attenzione sulle norme per le domande di rimborso stabilite nell'accordo di recesso e tiene conto della nuova data di applicazione dell'ambito di applicazione dello "sportello unico". La REV3 apporta nuove precisazioni sulle norme applicabili in Irlanda del Nord in virtù del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo").

2.1.	Cessioni di beni in Irlanda del Nord.....	10
2.2.	Operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri	11
2.2.1.	Cessioni e acquisti intraunionali di beni (operazioni B2B).....	11
2.2.2.	Vendite a distanza intra-UE di beni (operazioni B2C).....	12
2.2.3.	Beni installati o montati.....	13
2.2.4.	Mezzi di trasporto nuovi.....	14
2.3.	Operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito.....	14
2.3.1.	Beni introdotti in Irlanda del Nord da paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito	15
2.3.2.	Beni in uscita dall'Irlanda del Nord destinati a paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito	16
2.4.	Tabella riepilogativa	16
2.5.	Beni spediti o trasportati da o verso l'Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione	17
3.	RIMBORSI IVA.....	17
3.1.	Soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord e titolari di un numero di identificazione IVA con il prefisso "XI" con IVA assolta su acquisti di beni o beni importati in uno Stato membro	18
3.2.	Soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro con l'IVA assolta su acquisti di beni o beni importati in Irlanda del Nord.....	18
3.3.	Soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE o in altre parti del Regno Unito con IVA assolta su acquisti di beni o beni importati in Irlanda del Nord.....	19

INTRODUZIONE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"². L'accordo di recesso³ prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negoziano un accordo di nuovo partenariato che contempili, in particolare, una zona di libero scambio. Non è

² Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

³ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi in particolare di:

- familiarizzarsi con le procedure e le formalità doganali per l'importazione e l'esportazione di beni;
- tenere conto del pagamento dell'IVA sull'importazione di beni dal Regno Unito e
- presentare domanda elettronica di rimborso dell'IVA assolta prima della fine del periodo di transizione nel Regno Unito (o in uno Stato membro per gli operatori del Regno Unito) entro il **31 marzo 2021** (ulteriori informazioni di seguito).

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- il trattamento IVA dei servizi, in particolare il mini sportello unico;
- i regimi doganali;
- le norme unionali nel settore delle accise.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁶.

Scopo del presente avviso è dare una panoramica generale delle principali conseguenze dell'accordo di recesso sulle norme unionali nel settore dell'IVA sui beni in relazione al Regno Unito. L'intenzione qui non è spiegare nel dettaglio ogni specifica norma IVA, tra

⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

⁶ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en

cui i regimi di semplificazione che entreranno in vigore nel 2021 per la vendita a distanza di beni⁷ o altri sistemi più specifici come il regime di call-off stock⁸. Il sito web della Commissione su Fiscalità e unione doganale riporta informazioni generali⁹.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito¹⁰ le norme unionali nel settore dell'IVA, in particolare la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹¹ ("direttiva IVA") e la direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro¹². Le conseguenze per il trattamento delle operazioni imponibili su beni (cfr. il punto 1) e i rimborsi dell'IVA (cfr. il punto 2) saranno in particolare le seguenti.

1. NORME IN MATERIA DI IVA PER LE CESSIONI TRANSFRONTALIERE DI BENI

Il diritto dell'Unione prevede regimi diversi di IVA per le cessioni/gli acquisti e i movimenti transfrontalieri in provenienza e a destinazione degli Stati membri e dei paesi o territori terzi.

Dopo la fine del periodo di transizione, le norme unionali in materia di cessioni e di movimenti transfrontalieri tra gli Stati membri non saranno più applicabili nelle relazioni tra gli Stati membri e il Regno Unito (ad es. cesseranno le cessioni e gli acquisti intra-UE di beni e il regime di vendite a distanza¹³ per i beni da e verso il Regno Unito).

Invece dopo la fine del periodo di transizione, le cessioni e i movimenti di beni tra l'UE e il Regno Unito saranno soggetti alle norme IVA su importazioni ed esportazioni. I beni introdotti nel territorio IVA dell'UE dal Regno Unito o destinati a uscire da quel territorio per essere spediti o trasportati verso il Regno Unito saranno pertanto soggetti a vigilanza doganale e potranno subire controlli doganali a

⁷ Cfr. *Avviso sul recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore delle vendite online (B2C) con successiva consegna di pacchi (compresi aspetti sulle farmacie online)* (https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en).

⁸ https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/explanatory_notes_2020_quick_fixes_it.pdf

⁹ https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en

¹⁰ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord delle norme unionali nel settore dell'IVA sui beni, cfr. la parte C del presente avviso.

¹¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

¹² GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.

¹³ Articolo 14, paragrafo 4, della direttiva IVA, introdotto dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, applicabile dal 1° luglio 2021.

norma del regolamento (UE) n. 952/2013, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione¹⁴.

- L'IVA sarà dovuta all'**importazione** nell'UE¹⁵, al tasso che si applica alle cessioni degli stessi beni all'interno dell'UE¹⁶. L'IVA sarà dovuta alle autorità doganali al momento dell'importazione, a meno che lo Stato membro di importazione permetta di includere l'IVA all'importazione nella dichiarazione IVA periodica del soggetto passivo¹⁷. La base imponibile è costituita dal valore in dogana, ma è maggiorata da a) imposte, dazi, prelievi e altre tasse dovuti fuori dello Stato membro d'importazione, nonché quelli dovuti per l'importazione, ad eccezione dell'IVA da riscuotere; e b) spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nell'UE qualora quest'ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta¹⁸.
- Il regime doganale di **esportazione** sarà obbligatorio per i beni unionali che escono dal territorio doganale dell'UE. In primo luogo l'esportatore presenterà i beni e una dichiarazione pre-partenza (dichiarazione doganale, dichiarazione di riesportazione, dichiarazione sommaria di uscita) presso l'ufficio doganale competente del luogo in cui è stabilito, ovvero dove i beni sono imballati o caricati per l'esportazione (ufficio doganale di esportazione). Successivamente i beni saranno presentati all'ufficio doganale di uscita, che può esaminare i beni presentati sulla base delle informazioni ricevute dall'ufficio doganale di esportazione e vigilerà sulla loro uscita materiale dal territorio doganale dell'UE.

I beni saranno esenti dall'IVA se sono spediti o trasportati verso una destinazione al di fuori dell'Unione¹⁹. Il cedente di beni esportati deve essere in grado di provare che i beni hanno lasciato l'Unione. A tale riguardo gli Stati membri generalmente si basano sulla certificazione di uscita consegnata all'esportatore dall'ufficio doganale di esportazione.

- **A partire dal 1° luglio 2021** sarà attuato un regime facoltativo di importazione riguardante le vendite a distanza di beni²⁰ importati da territori terzi o paesi terzi nell'UE di valore non superiore a 150 EUR²¹.

¹⁴ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

¹⁵ Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.

¹⁶ Articolo 94, paragrafo 2, della direttiva IVA.

¹⁷ Articolo 211 della direttiva IVA.

¹⁸ Articoli 85 e 86 della direttiva IVA.

¹⁹ Articolo 146 della direttiva IVA.

²⁰ A eccezione dei prodotti soggetti ad accisa.

Il venditore addebiterà e riscuoterà l'IVA presso gli acquirenti dell'UE nel punto di vendita e dichiarerà e verserà l'IVA globalmente allo Stato membro di identificazione tramite lo sportello unico (OSS). Tali beni beneficeranno quindi di un'esenzione dall'IVA all'importazione, con conseguente rapido svincolo in dogana.

Il soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE che intenda avvalersi di questo regime speciale dovrà nominare un intermediario stabilito nell'UE (ad es. corriere, operatore postale o agente doganale), a meno che sia stabilito in un paese con il quale l'UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca e da cui effettua vendite a distanza di beni.

Inoltre, con effetto dal 1° luglio 2021, se per l'importazione di beni in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR non viene usato l'OSS, sarà disponibile un secondo meccanismo di semplificazione. L'IVA all'importazione dovuta per beni la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato membro di importazione sarà riscossa per conto dell'acquirente dal dichiarante in dogana (ad es. corriere, operatore postale o agente doganale) che la verserà alle autorità doganali con scadenza mensile²².

A decorrere dal 1° luglio 2021, insieme all'introduzione del regime d'importazione sarà abolita l'attuale esenzione dall'IVA sui beni in spedizioni di piccole dimensioni fino a 22 EUR²³.

2. RIMBORSI IVA

Gli Stati membri rimborsano l'IVA ai soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE alle condizioni seguenti²⁴:

- la domanda deve essere presentata direttamente allo Stato membro cui è chiesto il rimborso secondo le modalità stabilite da tale Stato membro (articolo 3, paragrafo 1, della tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità²⁵ ("Tredicesima direttiva IVA"));
- il rimborso dell'IVA può essere subordinato a una condizione di reciprocità (il che significa che il rimborso è autorizzato soltanto se è concesso anche dal paese

²¹ Titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva IVA introdotto dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio e applicabile a decorrere dal 1° luglio 2021 (modificato dalla decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio per posticipare l'applicazione dal 1° gennaio al 1° luglio 2021).

²² Articolo 369 sexvicies della direttiva IVA.

²³ Articolo 23 della direttiva 2009/132/CE del Consiglio.

²⁴ Per ulteriori informazioni consultare:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/vat-refunds_en

²⁵ GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40.

o territorio terzo ai soggetti passivi stabiliti nello Stato membro interessato (articolo 2, paragrafo 2, della Tredicesima direttiva IVA));

- ciascuno Stato membro ha la facoltà di esigere che il soggetto passivo stabilito in un paese o territorio terzo designi un rappresentante fiscale al fine di ottenere il rimborso dell'IVA (articolo 2, paragrafo 3, della Tredicesima direttiva IVA).

Fatto salvo l'accordo di recesso²⁶, dopo la fine del periodo di transizione tali norme si applicano ai rimborsi effettuati dagli Stati membri ai soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito²⁷.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

1. SPEDIZIONI O TRASPORTI DI BENI TRA L'UE E IL REGNO UNITO INIZIATI PRIMA MA CONCLUSI DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

La spedizione o il trasporto di beni dal Regno Unito verso il territorio di uno Stato membro e viceversa può iniziare prima della fine del periodo di transizione ma concludersi dopo, nel senso che i beni arrivano alla frontiera dell'UE (o del Regno Unito) a transizione ultimata.

A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, ai fini dell'IVA queste operazioni saranno ancora considerate operazioni intra-UE (cessioni e acquisti intra-UE di beni o cessioni di beni B2C²⁸ imponibili nel paese di destinazione (vendite a distanza di beni) o di origine) e non esportazioni/importazioni.

Dopo la fine del periodo di transizione, i movimenti di beni in corso dovranno tuttavia essere presentati in dogana alle frontiere dell'UE e del Regno Unito. Le autorità doganali potranno chiedere all'importatore di dimostrare con un documento di trasporto o di altro tipo che la spedizione o il trasporto ha avuto inizio prima della fine del periodo di transizione²⁹.

Per queste operazioni continueranno ad applicarsi gli obblighi di segnalazione previsti nella direttiva IVA, ad esempio la presentazione degli elenchi riepilogativi.

²⁶ Cfr. la parte B del presente avviso.

²⁷ Le stesse norme si applicano anche ai soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord per quanto riguarda il rimborso dell'IVA assolta sui servizi prestati negli Stati membri.

²⁸ *Business to Consumers*, dall'impresa al consumatore.

²⁹ Cfr. la nota di orientamento - Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore delle dogane, compresa l'origine preferenziale.

2. REIMPORTAZIONE DI BENI DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, se l'operazione tra il Regno Unito e l'UE ha avuto luogo prima della fine del periodo di transizione continuano ad applicarsi i diritti e gli obblighi del soggetto passivo ai sensi del diritto dell'Unione in materia di IVA.

L'articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA prevede che siano esentate le reimportazioni di beni nello stato in cui sono stati esportati, da parte di chi li ha esportati, che beneficiano di una franchigia doganale³⁰.

Pertanto i beni trasportati o spediti da uno degli Stati membri nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e reintrodotti nello stato originario³¹ dal Regno Unito nell'UE dopo la fine del periodo di transizione sono considerati reimportazioni ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA. Se ricorrono anche le altre condizioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA³², l'importazione è esente dall'IVA.

3. DOMANDE DI RIMBORSO RELATIVE ALL'IVA ASSOLTA PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

A norma dell'articolo 51, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento, a norma dell'articolo 7 della direttiva 2008/9/CE, per presentare richiesta elettronica di rimborso per l'IVA pagata rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione³³.

La richiesta deve essere presentata alle condizioni stabilite dalla direttiva **entro il 31 marzo 2021**.

A queste domande di rimborso, e alle precedenti, relative all'IVA esigibile³⁴ prima della fine del periodo di transizione continueranno ad applicarsi le altre norme della direttiva IVA e della direttiva 2008/9/CE fino a cinque anni dopo la fine del periodo di transizione.

³⁰ Cfr. la nota di orientamento - Recesso del Regno Unito e questioni connesse alle dogane alla fine del periodo di transizione.

³¹ In conformità all'articolo 203, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013

³² In particolare la reintroduzione deve avvenire entro tre anni, a norma dell'articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

³³ Le stesse norme si applicano anche ai soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord per quanto riguarda il rimborso dell'IVA assolta sui servizi prestati negli Stati membri.

³⁴ Articolo 14 della direttiva 2008/9/CE.

Consigli ai portatori di interessi

Si noti che la data del **31 marzo 2021** è un'eccezione rispetto alla norma abituale secondo cui è possibile fare domanda di rimborso per via elettronica fino al 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo di riferimento.

Si consiglia ai portatori di interessi di presentare la domanda in tempo.

C. NORME IVA SUI BENI APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

1. INTRODUZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")³⁵. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione³⁶.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro³⁷.

Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord prevede che le norme unionali nel settore dell'IVA sui beni si applichino nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord³⁸. Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Le operazioni che comportano la prestazione di servizi non sono contemplate nel protocollo. Ne consegue che le operazioni relative a servizi tra Stati membri e Irlanda del Nord saranno equiparate a operazioni tra Stati membri e paesi o territori terzi³⁹.

³⁵ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

³⁶ Articolo 18 del protocollo.

³⁷ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

³⁸ Articolo 8 del protocollo e sezione 1 dell'allegato 3 del protocollo.

³⁹ Articolo 8 del protocollo e sezione 1 dell'allegato 3 del protocollo.

Le conseguenze saranno in particolare le seguenti:

- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri saranno considerate operazioni intra-UE;
- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito saranno considerate importazioni/esportazioni;
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l'OSS per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dall'Irlanda del Nord (o dagli Stati membri) a acquirenti negli Stati membri (o in Irlanda del Nord);
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l'OSS per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri a acquirenti in Irlanda del Nord;
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta negli Stati membri con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni;
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa partecipare al processo decisionale dell'Unione⁴⁰.

Per ulteriori precisazioni sul trattamento IVA delle operazioni imponibili e sulle norme relative al rimborso dell'IVA, cfr. le sezioni 2 e 3.

2. NORME IN MATERIA DI IVA PER LE CESSIONI DI BENI

Dopo la fine del periodo di transizione, tutte le norme unionali nel settore dell'IVA riguardanti le operazioni su beni (cessioni, acquisti intra-UE e esportazioni/importazioni) continueranno ad applicarsi in Irlanda del Nord come se fosse uno Stato membro dell'UE. In altri termini il luogo di imposizione, il fatto generatore e l'esigibilità dell'IVA, la base imponibile, le aliquote IVA, le esenzioni, le regole di detrazione o gli obblighi applicabili, in quanto attuati in Irlanda del Nord saranno quelli previsti dalla direttiva IVA per quanto riguarda i beni. Segue una spiegazione del trattamento IVA standard applicabile alle operazioni su beni.

2.1. Cessioni di beni in Irlanda del Nord

Per le cessioni di beni effettuate in Irlanda del Nord⁴¹ l'IVA sarà dovuta all'aliquota applicabile in Irlanda del Nord⁴².

⁴⁰ Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

2.2. Operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri

Le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri saranno considerate operazioni intra-UE.

Tutte le norme unionali che si applicano alle cessioni e ai movimenti transfrontalieri di beni tra Stati membri si applicheranno anche nelle relazioni tra Irlanda del Nord e Stati membri (ad es. cessioni e acquisti intra-UE di beni, regime di vendite a distanza per i beni da e verso l'Irlanda del Nord).

Dal 1° gennaio 2021 i soggetti passivi nell'Irlanda del Nord che in base al protocollo sono soggetti alla legislazione dell'UE in materia di IVA per quanto riguarda i beni dovranno essere identificati mediante un numero di identificazione IVA con il prefisso "XI"⁴³. I cedenti in Irlanda del Nord dovranno menzionare il prefisso "XI" in particolare sulle fatture relative alle cessioni di beni effettuate al soggetto passivo di uno Stato membro.

Anche i soggetti passivi in Irlanda del Nord dovranno indicare il numero di identificazione IVA con il prefisso "XI" ai cedenti in uno Stato membro quando acquistano beni, essendo questa una delle condizioni per ottenere l'esenzione della cessione intraunionale (cfr. di seguito)⁴⁴.

2.2.1. Cessioni e acquisti intraunionali di beni (operazioni B2B⁴⁵)

2.2.1.1. Movimenti di beni dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro

Una cessione intra-UE di beni avrà luogo in Irlanda del Nord se i beni sono spediti o trasportati da (o per conto di) un cedente o un acquirente dell'Irlanda del Nord verso uno Stato membro. L'acquirente effettuerà un acquisto intra-UE corrispondente nello Stato membro di destinazione dei beni.

Se ricorrono tutte le condizioni, la cessione intra-UE sarà esente dall'IVA in Irlanda del Nord⁴⁶. L'acquisto intra-UE

⁴¹ Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.

⁴² Articolo 93 della direttiva IVA.

⁴³ Direttiva (UE) 2020/1756 del Consiglio del 20 novembre 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord (GU L 396 del 25.11.2020, pag. 1).

⁴⁴ Articolo 138 della direttiva IVA.

⁴⁵ *Business to Business*, da impresa a impresa.

⁴⁶ Articoli 138 e 139 della direttiva IVA.

corrispondente effettuato dall'acquirente nello Stato membro di destinazione dei beni sarà soggetto a imposta all'aliquota e alle condizioni applicabili in quello Stato membro⁴⁷.

2.2.1.2. Movimenti di beni da uno Stato membro verso l'Irlanda del Nord

Una cessione intra-UE di beni avrà luogo nello Stato membro di partenza dei beni se i beni sono spediti o trasportati da (o per conto di) un cedente o un acquirente di quello Stato membro verso l'Irlanda del Nord. L'acquirente effettuerà un acquisto intra-UE corrispondente in Irlanda del Nord.

Se ricorrono tutte le condizioni, la cessione intra-UE sarà esente dall'IVA nello Stato membro di partenza⁴⁸. L'acquisto intra-UE corrispondente effettuato dall'acquirente in Irlanda del Nord sarà soggetto a imposta all'aliquota e alle condizioni applicabili in Irlanda del Nord⁴⁹.

2.2.2. *Vendite a distanza intra-UE di beni (operazioni B2C)*

2.2.2.1. Movimenti di beni dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro

Quando i beni (diversi da mezzi di trasporto nuovi e beni ceduti previo montaggio o installazione da parte del cedente o per suo conto) sono spediti o trasportati dal cedente o per suo conto dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro e costituiscono "vendite a distanza"⁵⁰, l'IVA sarà dovuta nello Stato membro di destinazione dei beni⁵¹ secondo l'aliquota applicabile in quello Stato membro.

I soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l'OSS⁵² disponibile in Irlanda del Nord per

⁴⁷ Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e articoli da 40 a 42, della direttiva IVA.

⁴⁸ Articoli 138 e 139 della direttiva IVA.

⁴⁹ Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e articoli da 40 a 42, della direttiva IVA.

⁵⁰ Articolo 14, paragrafo 4, della direttiva IVA introdotto dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio e applicabile a decorrere dal 1° luglio 2021 (modificato dalla decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio per posticipare l'applicazione dal 1° gennaio al 1° luglio 2021).

⁵¹ Articolo 33 della direttiva IVA introdotto dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio e applicabile a decorrere dal 1° luglio 2021 (modificato dalla decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio per posticipare l'applicazione dal 1° gennaio al 1° luglio 2021).

⁵² Articolo da 369 ter a 369 undecies della direttiva IVA introdotto dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio e applicabile a decorrere dal 1° luglio 2021 (modificato dalla decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio per posticipare l'applicazione dal 1° gennaio al 1° luglio 2021).

dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni agli Stati membri.

2.2.2.2. Movimenti di beni da uno Stato membro verso l'Irlanda del Nord

Quando i beni (diversi da mezzi di trasporto nuovi e beni ceduti previo montaggio o installazione da parte del cedente o per suo conto) sono spediti o trasportati dal cedente o per suo conto da uno Stato membro verso l'Irlanda del Nord e costituiscono "vendite a distanza"⁵³, l'IVA sarà dovuta in Irlanda del Nord⁵⁴ secondo l'aliquota applicabile in Irlanda del Nord.

I soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l'OSS⁵⁵ disponibile nel rispettivo Stato membro per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni all'Irlanda del Nord.

2.2.3. Beni installati o montati

2.2.3.1. Beni installati o montati in uno Stato membro

Quando i beni spediti o trasportati dal cedente o dall'acquirente oppure da un terzo dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro sono installati o montati dal cedente o per suo conto, l'IVA sarà dovuta in quello Stato membro⁵⁶.

2.2.3.2. Beni installati o montati in Irlanda del Nord

Quando i beni spediti o trasportati dal cedente o dall'acquirente oppure da un terzo da uno Stato membro verso l'Irlanda del Nord sono installati o montati dal cedente o per suo conto, l'IVA sarà dovuta in Irlanda del Nord⁵⁷.

⁵³ Articolo 14, paragrafo 4, della direttiva IVA introdotto dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio e applicabile a decorrere dal 1° luglio 2021 (modificato dalla decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio per posticipare l'applicazione dal 1° gennaio al 1° luglio 2021).

⁵⁴ Articolo 33 della direttiva IVA introdotto dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio e applicabile a decorrere dal 1° luglio 2021 (modificato dalla decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio per posticipare l'applicazione dal 1° gennaio al 1° luglio 2021).

⁵⁵ Articolo da 369 ter a 369 undecies della direttiva IVA introdotto dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio e applicabile a decorrere dal 1° luglio 2021 (modificato dalla decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio per posticipare l'applicazione dal 1° gennaio al 1° luglio 2021).

⁵⁶ Articolo 36 della direttiva IVA.

⁵⁷ Articolo 36 della direttiva IVA.

2.2.4. Mezzi di trasporto nuovi

2.2.4.1. Movimenti di mezzi di trasporto nuovi dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro

La cessione di mezzi di trasporto nuovi⁵⁸ spediti o trasportati dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro sarà esente dall'IVA in Irlanda del Nord⁵⁹. Gli acquisti corrispondenti intra-UE di mezzi di trasporto nuovi⁶⁰ saranno soggetti a imposta nello Stato membro di destinazione dei mezzi di trasporto nuovi⁶¹ all'aliquota applicabile in quello Stato membro. Per ulteriori informazioni consultare:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/car-taxation/buying-selling-cars_en

2.2.4.2. Movimenti di mezzi di trasporto nuovi da uno Stato membro verso l'Irlanda del Nord

La cessione di mezzi di trasporto nuovi⁶² spediti o trasportati da uno Stato membro verso l'Irlanda del Nord sarà esente dall'IVA nello Stato membro di partenza⁶³. Gli acquisti corrispondenti intra-UE di mezzi di trasporto nuovi⁶⁴ saranno soggetti a imposta in Irlanda del Nord⁶⁵ all'aliquota applicabile in Irlanda del Nord.

Per ulteriori informazioni consultare:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/car-taxation/buying-selling-cars_en

2.3. Operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito

Le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito saranno soggette alle norme IVA applicabili alle importazioni e alle esportazioni.

⁵⁸ Articolo 2, paragrafo 2, della direttiva IVA.

⁵⁹ Articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA.

⁶⁰ Articolo 20 della direttiva IVA.

⁶¹ Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), e articolo 40 della direttiva IVA.

⁶² Articolo 2, paragrafo 2, della direttiva IVA.

⁶³ Articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA.

⁶⁴ Articolo 20 della direttiva IVA.

⁶⁵ Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), e articolo 40 della direttiva IVA.

I beni introdotti in Irlanda del Nord da paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito o destinati a uscire dall'Irlanda del Nord per essere spediti o trasportati verso paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito saranno soggetti a vigilanza doganale e potranno subire controlli doganali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

2.3.1. *Beni introdotti in Irlanda del Nord da paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito*

L'IVA sarà dovuta sulle importazioni di beni⁶⁶ in Irlanda del Nord⁶⁷ da paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito all'aliquota applicabile per la cessione degli stessi beni in Irlanda del Nord⁶⁸.

L'IVA sarà dovuta alle autorità doganali al momento dell'importazione, a meno che il Regno Unito permetta di includere l'IVA all'importazione nella dichiarazione IVA periodica del soggetto passivo⁶⁹.

La base imponibile sarà costituita dal valore in dogana, maggiorata da a) imposte, dazi, prelievi e altre tasse dovuti fuori dello Stato membro d'importazione, nonché quelli dovuti per l'importazione, ad eccezione dell'IVA da riscuotere; e b) spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nell'UE qualora quest'ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta⁷⁰.

Queste importazioni saranno esentate dall'IVA se i soggetti passivi utilizzano l'OSS⁷¹ per dichiarare e versare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza di beni (a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa) importati da paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito a acquirenti negli Stati membri o in Irlanda del Nord, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR.

I soggetti passivi non stabiliti negli Stati membri né Irlanda del Nord che intendano avvalersi del regime speciale dovranno essere rappresentati da un intermediario stabilito nell'UE, a meno che siano

⁶⁶ Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.

⁶⁷ Articoli 60 e 61 della direttiva IVA.

⁶⁸ Articolo 94, paragrafo 2, della direttiva IVA.

⁶⁹ Articolo 211 della direttiva IVA.

⁷⁰ Articoli 85 e 86 della direttiva IVA.

⁷¹ Articoli da 369 terdecies a 369 quindicies della direttiva IVA.

stabiliti in un paese con il quale l'UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca e da cui effettuano vendite a distanza di beni.

Se per l'importazione di beni, a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, in spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR non viene utilizzato il regime speciale, il dichiarante in dogana in Irlanda del Nord sarà autorizzato a comunicare per via elettronica l'IVA dovuta sui beni la cui spedizione o il cui trasporto si conclude in Irlanda del Nord in una dichiarazione mensile e a versarla con scadenza mensile⁷².

2.3.2. Beni in uscita dall'Irlanda del Nord destinati a paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito

I beni spediti o trasportati dall'Irlanda del Nord verso un paese o territorio terzo o altra zona del Regno Unito saranno esenti dall'IVA in Irlanda del Nord⁷³. Il cedente di beni esportati deve essere in grado di dimostrare che i beni hanno lasciato l'Irlanda del Nord a destinazione di un paese o territorio terzo o altra parte del territorio del Regno Unito. A tale riguardo le autorità competenti potrebbero basarsi sulla certificazione di uscita consegnata all'esportatore dall'ufficio doganale di esportazione.

2.4. Tabella riepilogativa

La tabella di seguito riassume il trattamento IVA in relazione ai vari scenari possibili. Per comodità si usano gli acronimi seguenti:

UE: Stati membri dell'UE

GB: Gran Bretagna, ossia Regno Unito tranne Irlanda del Nord

SM: Stato membro

NI: Irlanda del Nord

Paese terzo: paese terzo diverso dal Regno Unito

Movimenti di beni da/verso	Trattamento IVA
Da GB verso UE	Importazione nello SM interessato
Da UE verso GB	Esportazione dallo SM interessato
Da GB verso NI	Importazione in NI
Da NI verso GB	Esportazione da NI
Da NI verso UE	Operazione intra-UE
Da UE verso NI	Operazione intra-UE
Da paese terzo verso NI	Importazione in NI
Da NI verso paese terzo	Esportazione da NI

⁷² Articoli da 369 sexvicies a 369 septvicies ter della direttiva IVA.

⁷³ Articolo 146 della direttiva IVA.

2.5. Beni spediti o trasportati da o verso l'Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione

Si possono verificare situazioni in cui beni spediti o trasportati da o verso l'Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione arrivano alla destinazione finale solo dopo la fine del periodo di transizione.

Se la spedizione o il trasporto di beni ha avuto inizio in Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione ma si conclude in uno Stato membro dopo (o viceversa), il trattamento IVA resterà invariato per questo movimento che continuerà ad essere considerato un'operazione intra-UE.

Se la spedizione o il trasporto di beni ha avuto inizio in Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione ma si conclude in un'altra parte del Regno Unito dopo (o viceversa), si applicano le pertinenti norme dell'accordo di recesso⁷⁴: il trattamento IVA resterà invariato per questo movimento che continuerà ad essere considerato un'operazione nazionale effettuata nel Regno Unito.

Dopo la fine del periodo di transizione, tali movimenti in corso di beni provenienti da un'altra parte del Regno Unito dovranno tuttavia essere presentati alle autorità doganali dell'Irlanda del Nord. I soggetti passivi devono essere in grado di dimostrare che l'operazione è stata effettuata nel rispetto di questa specifica circostanza, vale a dire che la spedizione o il trasporto di beni è iniziato prima della fine del periodo di transizione ma si è concluso dopo. Le autorità doganali potranno chiedere all'importatore di attestare la posizione doganale dei beni quali merci unionali e di dimostrare con un documento di trasporto che la spedizione o il trasporto ha avuto inizio prima della fine del periodo di transizione.

3. RIMBORSI IVA

Il diritto dell'Unione prevede regimi diversi di rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro in cui hanno versato l'IVA, in funzione del fatto che il soggetto passivo sia stabilito nell'UE o in un paese/territorio terzo.

Secondo il protocollo le norme unionali in materia di rimborso dell'IVA si applicano nell'Irlanda del Nord e all'Irlanda del Nord⁷⁵ **nella misura in cui riguardano acquisti di beni o beni importati**. I principi fondamentali sono esposti di seguito.

Consigli ai portatori di interessi

Si invitano i portatori di interessi a consultare l'allegato per orientamenti più dettagliati sull'applicazione delle procedure di rimborso dell'IVA alle operazioni che coinvolgono l'Irlanda del Nord e gli Stati membri.

⁷⁴ Articolo 51 dell'accordo di recesso e articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del protocollo.

⁷⁵ Articolo 8 del protocollo e sezione 1 dell'allegato 3 del protocollo.

3.1. Soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord e titolari di un numero di identificazione IVA con il prefisso "XI" con IVA assolta su acquisti di beni o beni importati in uno Stato membro

I soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere a uno Stato membro in cui non sono stabiliti di rimborsare l'IVA ivi versata⁷⁶. Si applica la procedura standard, in particolare:

- la richiesta di rimborso deve essere presentata per via elettronica alle autorità competenti dell'Irlanda del Nord al più tardi il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento (articolo 15 della direttiva 2008/9/CE);
- la richiesta di rimborso deve essere trasmessa dalle autorità competenti dell'Irlanda del Nord allo Stato membro di rimborso entro 15 giorni (articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio⁷⁷);
- lo Stato membro di rimborso deve prendere una decisione sulla richiesta di rimborso entro quattro mesi (articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE); se la richiesta di rimborso è approvata, il rimborso deve essere pagato entro quattro mesi + 10 giorni lavorativi (articolo 22 della direttiva 2008/9/CE); tali periodi possono essere prolungati se lo Stato membro di rimborso chiede informazioni aggiuntive (articolo 21 della direttiva 2008/9/CE).

3.2. Soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro con l'IVA assolta su acquisti di beni o beni importati in Irlanda del Nord

I soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro (purché non in Irlanda del Nord) potranno chiedere alle autorità competenti dell'Irlanda del Nord di rimborsare l'IVA ivi versata⁷⁸. Si applica la procedura standard seguente, in particolare:

- la richiesta di rimborso deve essere presentata per via elettronica allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento (articolo 15 della direttiva 2008/9/CE);
- la richiesta di rimborso deve essere trasmessa dallo Stato membro di stabilimento alle autorità competenti dell'Irlanda del Nord entro 15 giorni (articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio⁷⁹);

⁷⁶ Articoli 170 e 171 della direttiva IVA.

⁷⁷ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

⁷⁸ Articoli 170 e 171 della direttiva IVA.

⁷⁹ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

- le autorità competenti dell'Irlanda del Nord devono prendere una decisione sulla richiesta di rimborso entro quattro mesi (articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE); se la richiesta di rimborso è approvata, il rimborso deve essere pagato entro quattro mesi + 10 giorni lavorativi (articolo 22 della direttiva 2008/9/CE); tali periodi possono essere prolungati se le autorità competenti dell'Irlanda del Nord chiedono informazioni aggiuntive (articolo 21 della direttiva 2008/9/CE).

3.3. Soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE o in altre parti del Regno Unito con IVA assolta su acquisti di beni o beni importati in Irlanda del Nord

I rimborsi IVA da parte delle autorità competenti dell'Irlanda del Nord a soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE o in altre parti del Regno Unito saranno soggetti alle condizioni seguenti previste dalla Tredicesima direttiva IVA⁸⁰:

- la richiesta deve essere presentata direttamente alle autorità competenti dell'Irlanda del Nord, secondo le modalità stabilite dalle medesime (articolo 3, paragrafo 1, della Tredicesima direttiva IVA);
- il rimborso dell'IVA può essere subordinato a una condizione di reciprocità (il che significa che il rimborso è autorizzato solo se è concesso anche dal paese terzo ai soggetti passivi stabiliti nell'Irlanda del Nord (articolo 2, paragrafo 2, della Tredicesima direttiva IVA));
- le autorità competenti dell'Irlanda del Nord hanno la facoltà di esigere che il soggetto passivo stabilito in un paese o territorio terzo designi un rappresentante fiscale al fine di ottenere il rimborso dell'IVA (articolo 2, paragrafo 3, della Tredicesima direttiva IVA).

Il sito web della Commissione su Fiscalità e unione doganale (https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) riporta informazioni generali sulle conseguenze del recesso del Regno Unito nel settore dell'IVA. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Fiscalità e unione doganale

⁸⁰ Articolo 8 del protocollo e sezione 1 dell'allegato 3 del protocollo.

ALLEGATO

Modalità pratiche per l'applicazione delle procedure di rimborso dell'IVA alle operazioni che coinvolgono l'Irlanda del Nord e gli Stati membri (ai sensi del protocollo)

Esistono due regimi diversi di rimborso dell'IVA: il sistema elettronico⁸¹ per operatori stabiliti nell'UE e la Tredicesima direttiva⁸² per operatori stabiliti fuori dell'UE.

Ai sensi del protocollo, in Irlanda del Nord rimane applicabile la legislazione dell'UE in materia di IVA per quanto riguarda le merci (ma non i servizi). Sono pervenute domande su come si determina la procedura di rimborso applicabile a una data situazione.

Per rispondere, Regno Unito e servizi della Commissione hanno messo a punto e concordato precisi orientamenti per l'applicazione delle procedure di rimborso dell'IVA alle operazioni che coinvolgono l'Irlanda del Nord e gli Stati membri.

Gli orientamenti che seguono stabiliscono la procedura di rimborso applicabile a una particolare operazione che coinvolge l'UE e l'Irlanda del Nord, senza per questo modificare alcunché del funzionamento delle procedure di rimborso dettato dalle rispettive direttive⁸³.

A. Rimborsi nel sistema UE dell'IVA

Il sistema UE di rimborso dell'IVA si applica se ricorrono tre condizioni cumulative di base⁸⁴:

- il richiedente è un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro o in Irlanda del Nord⁸⁵;
- il richiedente è identificato ai fini dell'IVA con il numero UE di identificazione IVA di uno Stato membro o, nel caso dell'Irlanda del Nord, il numero di identificazione IVA con il prefisso "XI"⁸⁶;

⁸¹ Ai fini del presente documento si intende con "sistema UE di rimborso dell'IVA" o "rimborso UE" il rimborso di cui alla direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008.

⁸² Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio del 17 novembre 1986.

⁸³ In particolare per quanto riguarda la Tredicesima direttiva, in seguito a detto accordo non sono state alterate né ridotte le competenze degli Stati membri in materia di rimborsi.

⁸⁴ Devono essere soddisfatte anche le altre condizioni stabilite nella direttiva 2008/9/CE.

⁸⁵ Si veda l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2008/9/CE.

⁸⁶ Attribuito alle condizioni di cui all'articolo 214 della direttiva IVA in relazione ai beni. In tale contesto i soggetti passivi che prestano servizi solo in Irlanda del Nord non sono identificati in Irlanda del Nord con un numero di identificazione IVA con il prefisso "XI" e non possono accedere al sistema UE di rimborso dell'IVA in quanto le loro operazioni non sono contemplate dal protocollo. Tali soggetti passivi possono però rientrare nell'ambito di applicazione del protocollo per gli acquisti intracomunitari di beni (cfr. gli esempi alle righe 5 e 6 della tabella).

- la fattura per la quale è richiesto il rimborso riguarda solo acquisti di beni (non di servizi).

Il richiedente, se è legittimato a chiedere il rimborso ai sensi del sistema UE dell'IVA alle prime due condizioni⁸⁷ ma ha acquistato contemporaneamente beni e servizi, dovrebbe essere in possesso di due fatture distinte⁸⁸ (una per gli acquisti di beni e una per l'acquisto di servizi) se vuole avvalersi del sistema UE di rimborso dell'IVA per l'IVA a monte connessa ai beni.

B. Rimborsi a norma della Tredicesima direttiva (o legislazione equivalente nel Regno Unito)

La Tredicesima direttiva (o legislazione equivalente nel Regno Unito) si applica ai rimborsi seguenti⁸⁹:

- la fattura per la quale è richiesto il rimborso riguarda contemporaneamente gli acquisti di beni e di servizi;
- la fattura per la quale è richiesto il rimborso riguarda solo l'acquisto di servizi.

Segue una panoramica delle diverse possibilità:

	Richiedente in Irlanda del Nord		Richiedente nell'UE	
1	SP NI che cede solo beni - XI Beni a monte nell'UE	Rimborso UE	SP UE che cede solo beni Beni a monte in NI	Rimborso UE
2	SP NI che cede solo beni - XI Servizi a monte nell'UE	Tredicesima direttiva	SP UE che cede solo beni Servizi a monte in NI	Equivalente Tredicesima direttiva
3	SP NI che presta solo servizi - GB Beni a monte nell'UE	Tredicesima direttiva (Fuori protocollo)	SP UE che presta solo servizi Beni a monte in NI	Rimborso UE
4	SP NI che presta solo servizi - GB Servizi a monte nell'UE	Tredicesima direttiva	SP UE che presta solo servizi Servizi a monte in NI	Equivalente Tredicesima direttiva
5	SP NI che presta solo servizi -	Rimborso UE		

⁸⁷ E se sono soddisfatte le altre condizioni di cui alla direttiva 2008/9/CE.

⁸⁸ Fatto salvo il trattamento IVA delle cessioni complesse che non dovrebbero essere frazionate artificialmente.

⁸⁹ Devono essere soddisfatte anche le altre condizioni stabilite nella Tredicesima direttiva.

	GB e XI (perché IC-A) Beni a monte nell'UE	(via prefisso XI)		
6	SP NI che presta solo servizi - GB e XI (perché IC-A) Servizi a monte nell'UE	Tredicesima direttiva		
7	SP NI che cede beni e presta servizi - XI e GB Beni a monte nell'UE connessi a beni	Rimborso UE (via prefisso XI)	SP UE che cede beni e presta servizi Beni a monte in NI connessi a beni	Rimborso UE
8	SP NI che cede beni e presta servizi - XI e GB Beni a monte nell'UE connessi a beni	Rimborso UE (via prefisso XI)	SP UE che cede beni e presta servizi Beni a monte in NI connessi a servizi	Rimborso UE
9	SP NI che cede beni e presta servizi - XI e GB Servizi a monte nell'UE connessi a beni	Tredicesima direttiva	SP UE che cede beni e presta servizi Servizi a monte in NI connessi a beni	Equivalente Tredicesima direttiva
10	SP NI che cede beni e presta servizi - XI e GB Servizi a monte nell'UE connessi a servizi	Tredicesima direttiva	SP UE che cede beni e presta servizi Servizi a monte in NI connessi a servizi	Equivalente Tredicesima direttiva
11	SP NI che cede beni e presta servizi - XI e GB Beni a monte nell'UE connessi a beni e a servizi	Rimborso UE (via prefisso XI)	SP UE che cede beni e presta servizi Beni a monte in NI connessi a beni e a servizi	Rimborso UE
12	SP NI che cede beni e presta servizi - XI e GB Servizi a monte nell'UE connessi a beni e a servizi	Tredicesima direttiva	SP UE che cede beni e presta servizi Servizi a monte in NI connessi a beni e a servizi	Equivalente Tredicesima direttiva
13	SP NI che cede solo beni o presta solo servizi o entrambi Beni e servizi a monte nell'UE in un'unica fattura	Tredicesima direttiva	SP UE che cede solo beni o presta solo servizi o entrambi Beni e servizi a monte in NI in un'unica fattura	Equivalente Tredicesima direttiva

Spiegazione della tabella

Presupposti e abbreviazioni

- Se il soggetto passivo in Irlanda del Nord non è (o è parzialmente) coperto dal protocollo, ad esempio perché presta solo (o anche) servizi, il numero di identificazione IVA per l'attività che non rientra nel protocollo è attribuito dal Regno Unito in base alla normativa britannica. L'abbreviazione "GB" significa solo che alla situazione descritta si applica la normativa del Regno Unito.
- Altre abbreviazioni "IC-A": acquisti intracomunitari di beni; "SP": soggetto passivo.
- Si presume che tutti gli operatori siano "stabiliti", e non già solo "identificati", in Irlanda del Nord o in uno Stato membro. In tutti gli esempi si presume che 1) i richiedenti in Irlanda del Nord non siano stabiliti né identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro di rimborso; 2) i richiedenti nell'UE non siano stabiliti né identificati ai fini dell'IVA nell'Irlanda del Nord.
- Si presume inoltre che l'IVA assolta sui beni o sui servizi sia connessa all'attività economica del richiedente in quanto soggetto passivo e che sussista il diritto a detrazione.

Descrizione degli esempi pratici (i numeri degli esempi corrispondono alle righe della tabella)

- Riga 1 - Richiedente stabilito in Irlanda del Nord: il soggetto passivo effettua solo cessioni di beni in Irlanda del Nord e dispone pertanto di un numero di identificazione IVA con il prefisso "XI". È soggetto all'IVA sugli acquisti di beni in uno Stato membro (ad es. carburante) per i quali ha diritto al rimborso. Si applica il sistema UE di rimborso dell'IVA.
- Riga 1 - Richiedente stabilito nell'UE: il soggetto passivo nell'UE è soggetto all'IVA sugli acquisti di beni (ad es. carburante) in Irlanda del Nord: poiché l'IVA a monte è connessa alle merci, può presentare domanda tramite il sistema UE di rimborso dell'IVA; lo stesso ragionamento vale per le situazioni indicate alle righe 3, 7, 8 e 11.
- Riga 2 - Richiedente stabilito in Irlanda del Nord: il soggetto passivo effettua solo cessioni di beni in Irlanda del Nord e dispone pertanto di un numero di identificazione IVA con il prefisso "XI". È soggetto all'IVA sull'acquisto di servizi in uno Stato membro (ad es. servizi alberghieri) per i quali ha diritto al rimborso. Poiché la domanda di rimborso è connessa all'acquisto di servizi, si applica la Tredicesima direttiva.
- Riga 2 - Richiedente stabilito nell'UE: il soggetto passivo nell'UE è soggetto all'IVA sull'acquisto di servizi (ad es. servizi alberghieri) in Irlanda del Nord. Poiché la domanda di rimborso è connessa ai servizi, nel Regno Unito si applica l'equivalente della Tredicesima direttiva e non il sistema UE di rimborso dell'IVA; lo stesso ragionamento vale per le situazioni indicate alle righe 4, 9, 10 e 12.

- Righe 3 e 4 - Richiedente stabilito in Irlanda del Nord: il soggetto passivo effettua solo cessioni di beni in Irlanda del Nord e non ha un numero di identificazione IVA con il prefisso "XI". L'IVA a monte cui è soggetto in uno Stato membro, anche se connessa a beni, non può essere rimborsata nell'ambito del sistema UE ma solo ai sensi della Tredicesima direttiva.
- Riga 5 - Richiedente stabilito in Irlanda del Nord: nel caso specifico il soggetto passivo in Irlanda del Nord ha un numero di identificazione IVA con il prefisso "XI" non per l'attività di cessione di beni bensì per gli acquisti intracomunitari di beni in Irlanda del Nord; è pertanto autorizzato ad avvalersi del sistema UE di rimborso dell'IVA in relazione all'acquisto di beni (ad es. carburante).
- Riga 6 - Richiedente stabilito in Irlanda del Nord: nel caso specifico il soggetto passivo in Irlanda del Nord, nonostante la sua attività consista solo nella prestazione di servizi, ha un numero di identificazione IVA con il prefisso "XI" per gli acquisti intracomunitari di beni in Irlanda del Nord; poiché la domanda di rimborso riguarda però l'acquisto di servizi si applica la Tredicesima direttiva.
- Righe 7, 8 e 11 - Richiedente stabilito in Irlanda del Nord: in questi casi il soggetto passivo si situa contemporaneamente nel protocollo per una determinata parte della sua attività (cessioni di beni) e fuori del protocollo per l'altra parte (prestazioni di servizi); in relazione all'acquisto di beni si può avvalere del sistema UE di rimborso dell'IVA.
- Righe 9, 10 e 12 - Richiedente stabilito in Irlanda del Nord: in questi casi il soggetto passivo si situa contemporaneamente nel protocollo per una determinata parte della sua attività (cessioni di beni) e fuori del protocollo per l'altra parte (prestazioni di servizi); poiché la domanda di rimborso riguarda però l'acquisto di servizi si applica la Tredicesima direttiva.
- Riga 13 - Richiedente stabilito in Irlanda del Nord - richiedente stabilito nell'UE: se beni e servizi sono fatturati su un'unica fattura si ricorre alla Tredicesima direttiva o equivalente nel Regno Unito. Nella pratica il numero di questi casi potrebbe risultare esiguo: in primo luogo di norma le vendite di beni tra un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e un soggetto passivo stabilito in Irlanda del Nord (o viceversa) costituiscono per lo più cessioni intracomunitarie esenti; in secondo luogo, come si è già detto sopra, i soggetti passivi possono continuare ad avvalersi del sistema UE di rimborso dell'IVA per le operazioni a monte riguardanti beni, richiedendo due fatture distinte.